



Area Vivibilità urbana

P.G. N.: 106108/2011

- Sottoscritta il : 13/05/2011

- Richiesta di pubblicazione

all'Albo Pretorio .



Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARI E MISTI SITUATI NELLE VIE G.PETRONI, PIAZZA ALDROVANDI, VIA S. VITALE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE CITATE E LA PORTA SAN VITALE (DAL CIVICO 58 AL CIVICO 126 E DAL CIVICO 23 AL CIVICO 89), LARGO RESPIGHI, VIA DE CASTAGNOLI, VIA DELLE MOLINE, VIA DELLE BELLE ARTI, VIA ZAMBONI, PIAZZA VERDI, VIA BELVEDERE E VIA S.GERVASIO.

In consultazione a:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- che l'art. 50 co. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;
- che la zona universitaria ed alcune altre zone del centro storico sono luoghi ad elevata frequentazione da parte di cittadini, turisti e popolazione universitaria, sia per le loro caratteristiche di tradizione, storia e rilevanza, ma anche in considerazione della presenza di molte attività di intrattenimento e svago che vengono frequentati anche nelle ore serali e notturne da un gran numero di persone;
- che la capacità di attrazione di queste zone, per le nuove abitudini di aggregazione giovanile e di consumo di bevande, nonché per le caratteristiche degli esercizi di vicinato alimentari e misti per loro natura privi di sala sosta, ha quale conseguenza che gli avventori, dopo essersi riforniti si intrattengono numerosi al di fuori dei locali, in ciò agevolati anche dalla caratteristica tipica dell'architettura della città di Bologna, cioè la presenza dei portici ed a volte agevolati anche dal fatto che si tratta di aree pedonalizzate;
- che tali fenomeni di assembramento comportano notevoli criticità, che sono state avvertite anche dai cittadini residenti che spesso hanno segnalato l'occupazione degli spazi siti in queste zone in modo non consono alle caratteristiche dei luoghi, e spesso questi comportamenti danneggiano il patrimonio pubblico e determinano uno scadimento della qualità dei luoghi a causa delle bottiglie di vetro, lattine ed altri rifiuti abbandonati a terra;
- che tale situazione già in passato aveva indotto l'Amministrazione Comunale all'adozione di alcune ordinanze, che avevano posto limitazioni agli orari di vendita

degli esercizi di vicinato alimentari e misti;

- che con l'adozione di tali misure si è registrato un miglioramento della situazione;

Rilevato inoltre:

- che ai sensi dell'art.10 della legge della regione Emilia Romagna 14/99, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, l'Amministrazione comunale può prevedere disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori ed all'arredo urbano;

- che ai sensi dell'art.13 comma 2 del regolamento di Polizia Urbana approvato in data 02/02/2011 con atto commissariale Pg. n. 18657, vigente dal 01 marzo 2011, il Sindaco può con propria ordinanza, per esigenze di interesse pubblico anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, ridurre gli orari delle singole attività e che le deroghe all'orario di chiusura restano in ogni caso subordinate a valutazioni di carattere generale ed oggettivo, in termini di sicurezza e decoro, sulle effettive conseguenze comunque collegabili alla attività oggetto del presente atto;

- che l'ordinanza Pg.n. 106104/2011 dispone che, ai sensi dell'art.13 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana, per esigenze di interesse pubblico il Sindaco può con propria ordinanza individuare aree, strade o particolari categorie merceologiche per le quali prevedere la chiusura degli esercizi commerciali anche ad orari antecedenti alle ore 22,00, fatta salva la possibilità di chiusura non oltre le ore 01,00 e fino alle ore 06,00 subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 e ss.mm;

Considerato opportuno intervenire in alcune vie di particolare rilevanza del centro storico che negli anni si è riscontrato essere maggiormente interessate dai fenomeni sopradescritti, con l'obiettivo di mantenere un adeguato servizio alla cittadinanza ed ai turisti ma temperando il diritto allo svolgimento dell'attività d'impresa con il diritto alla tutela della quiete dei residenti nonché alla tutela del patrimonio pubblico del Comune;

Ritenuto pertanto necessario definire la disciplina degli orari degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto situati nelle vie G.Petroni, Piazza Aldrovandi, via S. Vitale nel tratto compreso tra le vie citate e la Porta San Vitale (dal civico 58 al civico 126 e dal civico 23 al civico 89), Largo Respighi, via de' Castagnoli, via Delle Moline, via Delle Belle Arti, via Zamboni, Piazza Verdi, via Belvedere e via S.Gervasio, prevedendo la chiusura dell'attività di vendita non oltre le ore 20,00 e l'apertura non prima delle ore 6,00, salva la possibilità di chiusura non oltre le ore 01,00 subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm, che contenga almeno l'impegno a non detenere, esporre e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Sentite le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori in data 20 e 29 aprile 2011;

Visti

-il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

-il Regolamento di Polizia Urbana approvato in data 02/02/2011 con atto commissariale Pg. n. 18657;

-l'atto del Commissario P.G. n.22142/2011 che stabilisce gli importi delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il D.P.R. in data 19/02/2010 con il quale la Dott.ssa Annamaria Cancellieri è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

DISPONE

- che gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto situati nelle vie G.Petroni, Piazza Aldrovandi, via S. Vitale nel tratto compreso tra le vie citate e la Porta San Vitale (dal civico 58 al civico 126 e dal civico 23 al civico 89), Largo Respighi, via de' Castagnoli, via Delle Moline, via Delle Belle Arti, via Zamboni, Piazza Verdi, via Belvedere e via S.Gervasio, effettuino la chiusura dell'attività di vendita non oltre le ore 20,00 e l'apertura non prima delle ore 6,00, salva la possibilità di chiusura non oltre le ore 01,00 subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm, che contenga almeno l'impegno a non detenere, esporre e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- che in occasione di manifestazioni di strada organizzate dalle Associazioni di categoria, gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto interessati dalla stessa hanno facoltà di osservare gli orari autorizzati alla manifestazione, fatta salva la sottoposizione a ordinanze sindacali limitative degli orari a carico di singoli esercizi o a diversa disposizione dettata dall'autorizzazione alla manifestazione;

- che al personale dipendente che presta l'attività lavorativa nelle giornate domenicali e festive dovrà essere garantito il riposo settimanale in altra giornata, secondo quanto previsto da leggi, contratti nazionali di lavoro ed eventuali accordi integrativi;

- che la violazione delle disposizioni del presente provvedimento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300 a €. 500 come stabilito dall' art. 13, commi 5 e 6 del Regolamento di Polizia Urbana, oltrechè, nel caso di reiterazione, con la decadenza dell'accordo e l'impossibilità di richiedere la sottoscrizione di un nuovo accordo per un periodo di 6 mesi. Per reiterazione si intende la violazione degli impegni assunti per due volte nell'arco temporale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

- che a far data dall'entrata in vigore della presente non si applicano, nelle parti in cui disciplinano gli orari dei esercizi di vicinato del settore alimentare e misto situati nelle vie G.Petroni, Piazza Aldrovandi, via S. Vitale nel tratto compreso tra le vie citate e la Porta San Vitale (dal civico 58 al civico 126 e dal civico 23 al civico 89), Largo Respighi, via de' Castagnoli, via Delle Moline, via Delle Belle Arti, via Zamboni, Piazza Verdi, via Belvedere e via S.Gervasio, le ordinanze P.G.n. 293670/2010 (per le Vie Petroni, Piazza Aldrovandi e tratto di Via San Vitale dalla piazza Aldrovandi alla Porta), P.G.n. 35219/2010 (per zone dette "A, B e C" del centro storico), P.G.n. 78906/2011 (per le vie S.Gervasio e Belvedere), P.G.n

106104/2011 (integrazioni alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali) ;

- che gli accordi sottoscritti dagli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto situati nelle vie sopra citate ai sensi delle ordinanze P.G.n. 293670/2010, P.G.n. 35219/2010, P.G.n. 78906/2011 diventano inefficaci a far data dal 17 giugno 2011, per consentire alle attività l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Il presente provvedimento è efficace a far data dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio.

Dispone inoltre che venga affissa all'Albo pretorio per 15 giorni

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Bologna,

Il Commissario Straordinario

Bologna, 13/05/2011

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ANNAMARIA CANCELLIERI

Allegati :

File allegati :